



LA STRATEGIA DEL PIEMONTE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Aspetti normativi inerenti:

- Divieto combustione all'aperto dei residui vegetali
- Divieti inerenti i generatori di calore a biomassa

Ing. Francesco Matera
Settore Emissioni e Rischi Ambientali
Regione Piemonte



Divieto della combustione di residui vegetali all'aperto – Misura Strutturale, tutto il territorio regionale

Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15.

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353

(Legge quadro in materia di incendi boschivi).)

Art. 10. (Divieti e cautele)

...

2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.

Estensione del periodo di divieto della combustione di residui vegetali all'aperto - Misura strutturale, zone IT0118, IT0119, IT0120

Deliberazione della Giunta regionale del 26/02/2021, n. 9-2916

(Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi)

1.4. Estensione di divieti riguardanti le combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e forestale

Estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

(l'estensione avviene con ordinanza comunale)

Divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto – Misura temporanea, zone IT0118, IT0119, IT0120

Deliberazione della Giunta regionale del 26/02/2021, n. 9-2916

(Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi)

1.4. Estensione di divieti riguardanti le combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e forestale

Divieto assoluto di qualsiasi combustione all'aperto dal 15 settembre al 15 aprile, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

(l'attuazione avviene con adozione di ordinanza comunale)

Deroghe al divieto della combustione di residui vegetali all'aperto

Legge Regionale 1, 22 gennaio 2019

(Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

Art. 16 comma 1 bis

Possibilità (art 16 comma 1bis) per i Sindaci di derogare con propria ordinanza al divieto di abbruciamento per max 30 gg nella zona IT0121.

Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Obbligo di installazione generatori classificati almeno 4 stelle
Divieto strutturale di utilizzo generatori con classificazione inferiore a 3 stelle

Deliberazione di Giunta regionale del 14/09/2018, n. 29-7538.
(Provvedimento approvato in attuazione dell'Accordo di Bacino Padano 2017)

- a) dall'1 ottobre 2018 in **tutti i comuni** del territorio regionale è **vietato installare** generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" come individuate dal decreto MATTM 186/2017;
- b) **dall'1 ottobre 2019 in tutti i comuni del territorio regionale** è vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" come individuate dal decreto MATTM 186/2017;
- c) **dall'1 ottobre 2019 in tutti i comuni appartenenti alle zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina"** così come individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 41-855 del 29 dicembre 2014 è vietato utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" come individuate dal decreto MATTM 186/2017;
- d) **esenzione dal divieto del punto c) delle unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di potenza nominale inferiore a 35 Kw sia l'unico sistema di riscaldamento presente.**

Divieti inerenti i generatori di calore a biomassa

Divieto di utilizzo dei generatori con classificazione inferiore a 5 stelle nei comuni appartenenti alle zone Agglomerato di Torino, Pianura e Collina nel caso di attivazione delle misure **temporanee** per il superamento del PM₁₀

Deliberazione della Giunta regionale del 26/02/2021, n. 9-2916

(Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi)

Punto 1.6 dell'Allegato A:

estensione del divieto di cui al punto 2.1.4 (NDA scatta con Allerta di 1° Livello) dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, inerente l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), ai generatori aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. (Nda - colore "ARANCIO")

Introduzione della sanzione per il superamento dei limiti emissivi per generatori di calore con $P_n \leq 35 \text{ kW}$

Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25.

(Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021)

Articolo 83 (integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3):

*Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, **il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00.***

L'autorità competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Francesco Matera

Francesco.matera@regione.piemonte.it
risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it

LA STRATEGIA DEL PIEMONTE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

